



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**158/2013**

**DICEMBRE/4/2013 (\*)**

*6 Dicembre 2013*

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON LA  
CIRCOLARE N. 43 DELL'8 NOVEMBRE  
SCORSO, HA AFFRONTATO -  
PRENDENDO SPUNTO DALLA  
PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI  
STATO, SEZ. VI, N. 4035 DEL 31  
LUGLIO 2013 - L'ANNOSA  
QUESTIONE DELL'ACCESSO ALLE  
C.D. "DICHIARAZIONI SPONTANEE"  
RILASCIATE DAI LAVORATORI  
ALL'ATTO DELL'ACCESSO  
ISPETTIVO.**

# *LA QUESTIONE E' ANCORA APERTA!!*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **circolare n. 43 dell'8 novembre 2013**, ha fornito alcune delucidazioni in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva.

In sostanza, trattasi di un *excursus* sui vari orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo.

La circolare è stata emessa alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2013, che si è pronunciata, *incidenter tantum*, in merito al diritto del datore di lavoro di poter accedere alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori durante le verifiche ispettive.

Il punto nodale della questione è se debba prevalere il diritto di accesso, come corollario del più ampio diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ovvero tale diritto debba essere negato in virtù di "esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza".

La giurisprudenza è stata specchio fedele di suddetta disputa, dimostrandosi sempre altalenante nel risolvere la questione.

Infatti, alcune sentenze del Consiglio di Stato consentivano l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori, anche sulla base della possibilità da parte dell'Amministrazione di intervenire occultando i nomi dei lavoratori, in modo da consentire il giusto temperamento tra gli opposti interessi in gioco (il diritto di difesa del datore da un lato e il diritto alla riservatezza del lavoratore dall'altro).

Altre pronunce, alcune anche della Corte di Cassazione, invece hanno ritenuto legittimo il diniego all'accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 DPCM n. 757/1994 a "motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o

di pressione nei confronti dei lavoratori”, non essendo sempre possibile tutelare la riservatezza dei dichiaranti anche cancellandone i nominativi.

La decisione del Consiglio di Stato 4035/2013, superando e nello stesso tempo contemperando i due opposti orientamenti, ha precisato che **può essere consentito l’accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori** del lavoro nell’ambito della loro attività di controllo, **solo in presenza di prevalenti necessità difensive del soggetto istante.**

Tali esigenze devono, inoltre, **essere specificamente enunciate nell’istanza di accesso e corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi** che si assumano lesi, ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti contenenti “dati sensibili e giudiziari”.

In ogni caso, a bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, la stessa decisione, pur **riconoscendo al Giudice una ampia discrezionalità** di valutare sempre il caso concreto, **impone a chiunque effettui l’ispezione, di motivare adeguatamente ogni contestazione in modo da poter garantire *ex ante* il diritto di difesa all’azienda** (senza rinviarlo alla fase giudiziale), preservando così, nello stesso tempo, anche il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

La questione, dunque, è ancora lontana dal trovare una definizione.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC